

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 02149/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2018, proposto da

Mario Arico', rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Corso, Ignazio Scardina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Corso in Palermo, via Rodi n. 1;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Società Agricola Moscarelli di Moscarelli Vincenzo & C. S.A.S, Alessio Gaetano Cicco, Vincenzo Zalapi' non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.D.G. 1910 del 10 agosto 2018 con il quale il Dirigente Generale del

Servizio 2 dell'Assessorato Agricoltura ha approvato gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammissibili a contribuzione (produzione agricole e zootecniche), nella parte in cui include la domanda del ricorrente nell'elenco delle domande di sostegno non ammesse "per progetto non cantierabile" (all. 2 al decreto impugnato, posizione n. 690); ed assegna alla domanda stessa un punteggio (47) inferiore a quello spettante;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il D.D.G. n. 1501/2018 del 25 giugno 2018 di approvazione della graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con cui l'Amministrazione ha ritenuto non ammissibile l'istanza di parte, volta alla concessione di benefici economici relativi a misure di sostegno per investimenti nelle aziende agricole, Sottomisura 4.1, per asserita "mancata cantierabilità del progetto";

Considerato che in sede di graduatoria provvisoria il progetto di parte ricorrente era inserito con il punteggio di 61,0 per la cui contestazione (ritenendo di aver diritto a punti 81,0) aveva inoltrato istanza di riesame;

Considerato che in sede di graduatoria definitiva il progetto di parte ricorrente è stato inserito tra quelli non ammissibili in quanto non cantierabili, con un punteggio di 47,0 punti, inferiore rispetto a quello già assegnato e contestato;

Considerato che sulla questione relativa al requisito della cantierabilità la Sezione si è già pronunciata con diverse ordinanze (*ex multis*, ordinanza n. 1016/2018) evidenziando che non appare ragionevole fare decorrere il termine di 90 giorni per la dimostrazione della cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva; ciò in quanto, a ben vedere:

- la cantierabilità non incide sulla valutazione della qualità del progetto, ma sulla sua esecuzione, cosicché sembrerebbe maggiormente logico configurarla non come criterio di selezione incidente sull'inserimento nella graduatoria definitiva, ma come condizione di attuabilità da richiedere successivamente;

- la richiesta della cantierabilità sembrerebbe un onere sproporzionato da imporre ai partecipanti alla procedura in assenza della certezza dell'ammissione al finanziamento conseguente all'approvazione della graduatoria definitiva e alle possibili variazioni di quella provvisoria derivanti dall'accoglimento di reclami o ricorsi; il carattere sproporzionato dell'adempimento sembra accentuato dalla circostanza che la graduatoria provvisoria (approvata il 5 dicembre 2017 e pubblicata il giorno 7 successivo) è intervenuta a breve distanza dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 dell'8 novembre 2017, che ha dichiarato illegittimo l'art. 16, commi 1 e 3, della l.r. n. 16 del 2016 e ha reso applicabile l'art. 94 del d.P.R. n. 380 del 1991, in forza del quale è necessaria l'autorizzazione del Genio Civile anche per le opere minori;

- l'interesse della Pubblica Amministrazione ad ammettere nella graduatoria definitiva solo iniziative di cui può prevedersi la realizzazione sembrerebbe essere adeguatamente tutelato dall'obbligo di presentazione, in una istanza di partecipazione, del progetto definitivo;

Considerato, in relazione al caso qui in esame, che parte ricorrente rimarca la sufficienza della documentazione già presentata ai fini della cantierabilità del

progetto, con particolare riferimento: ai due contratti di comodato del terreno interessato, datati 6 marzo 2015 e 13 marzo 2017 (doc.ti 7 e 8) validi per il decennio prescritto nel D.D.G. 6470/2016, nonché alla c.d. DIA sanitaria, ossia la denuncia inizio di attività settore alimentare del 13 giugno 2011;

Considerato che occorre altresì acquisire ulteriori documentati chiarimenti sui fatti di causa, in relazione anche alle ulteriori contestazioni di parte ricorrente sul punteggio attribuito “in peius” nel provvedimento impugnato;

Considerato che appare congruo assegnare all’Amministrazione intimata, che vi provvederà mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la previsioni del P.A.T., il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato che nel ricorso parte ricorrente avanza richiesta di integrazione del ricorso mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di poter accogliere tale ultima richiesta e che, in relazione all’elevato numero dei possibili controinteressati la parte ricorrente viene fin d’ora autorizzata e procedere all’integrazione del contraddittorio anche mediante notifica per pubblici proclami del ricorso in esame,

su istanza di parte,, mediante pubblicazione sul sito istituzionale web dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: copia di quest’ultima ordinanza e del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

- che la prova dell’avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni dieci;

- che l’Assessorato, appena ricevuta la richiesta di parte, vi dovrà immediatamente

provvedere, avendo cura di inserire l'apposito avviso nella home page istituzionale, che non dovrà essere rimosso, insieme a tutta la documentazione ivi inserita, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) così dispone:

- a) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende per quanto di ragione l'efficacia degli atti impugnati;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e secondo le modalità riportate in motivazione;
- c) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nei termini e modalità ivi indicate;
- d) fissa per la trattazione nel merito la Pubblica Udienza del 6 giugno 2019;
- e) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

